



Ordinanza n. 122

Oggetto: misure contingibili e urgenti per fronteggiare fenomeni di assembramento e salvaguardare l'ordine pubblico e la sicurezza in occasione del capodanno.

II SINDACO

considerato che in occasione dell'imminente festività del Capodanno, benché nella città di Cagliari non siano stati organizzati eventi pubblici, vi è il fondato timore che in alcune aree, specie in quelle caratterizzate da un'alta concentrazione di bar e di esercizi di ristorazione, si possano verificare assembramenti causati da un considerevole afflusso di persone che si incontrano per i consueti festeggiamenti;

dato atto che nel territorio cittadino, così come in tutto il territorio nazionale, si registra un aumento considerevole e generalizzato di nuovi casi di infezione da COVID19, anche nelle forme delle nuove varianti, specie nelle fasce di età più giovane;

dato atto che le prescrizioni del distanziamento fisico e dell'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale sono considerate le misure più idonee a contrastare la diffusione della pandemia, ragione per la quale si ritiene necessario adottare ogni idoneo accorgimento atto a scoraggiare i possibili fenomeni di assembramento;

considerato che l'aumento della mobilità e l'intensificazione delle relazioni sociali e interpersonali che tipicamente si registrano in occasione delle festività di fine anno rischiano di aggravare ulteriormente la diffusione dei contagi oltre che di vanificare gli sforzi finora compiuti e i risultati raggiunti anche in conseguenza della campagna di vaccinazione;

considerato, inoltre, che nella giornata della vigilia di capodanno è presumibile che oltre a fenomeni di assembramento, fonte di pericolo per la salute pubblica, possano verificarsi fenomeni caratterizzati da un consumo incontrollato di bevande alcoliche e non alcoliche contenute in recipienti di vetro o metallo, tali da determinare potenziali situazioni di rischio per l'incolumità pubblica e per l'integrità fisica delle persone;

preso atto, infatti, che l'abbandono in spazi pubblici di contenitori di bevande in vetro o metallo contribuisce a generare fenomeni di degrado del tessuto urbano e può creare grave pregiudizio per l'incolumità delle persone, in quanto i suddetti contenitori possono costituire fonte di pericolo per la possibilità di essere utilizzati quale strumento atto ad offendere, oltre che risultare pericolosi qualora infranti;

ravvisato che per scongiurare il concreto rischio di una nuova ondata di contagi collegati ai comportamenti sopra descritti, in quanto gli stessi favoriscono, anche involontariamente, l'attenuazione della misura del distanziamento, e al fine di evitare possibili situazioni che minacciano l'incolumità pubblica e l'integrità fisica delle persone, dovute ad un uso improprio dei contenitori di vetro e metallo, si rende opportuno, da un lato, disporre il generale divieto di assembramento su tutto il territorio urbano e l'interdizione di quelle aree che, per ubicazione, caratteristiche e consuetudini locali, possono, nelle ore immediatamente precedenti e successive al capodanno, diventare luogo di pericolosi assembramenti e, dall'altro, disporre il divieto di introdurre, detenere o depositare in alcune zone della città, solitamente luoghi di ritrovo collettivo, contenitori in vetro o metallo così come disporre il divieto di vendita di bevande contenute in contenitori di vetro e lattine.

considerato che la terrazza del Bastione di Saint Remy è per consuetudine sede di ritrovo dei giovani e che la stessa nelle ore immediatamente precedenti e successive al capodanno può diventare luogo di pericolosi assembramenti con conseguente rischio di diffusione dei contagi dovuti alla mancata osservanza della misura del distanziamento sociale;

considerato, inoltre, che l'assenza di un costante presidio da parte delle forze dell'ordine nella predetta terrazza,

nell'occasione dei festeggiamenti di fine anno, può favorire da parte dei frequentatori comportamenti sconsiderati tali da mettere in pericolo la sicurezza individuale e l'ordine pubblico quali il lancio di oggetti verso la sottostante zona e il verificarsi di risse, agevolate anche dal probabile incremento del consumo di bevande alcoliche;

ritenuto opportuno, per le motivazioni esposte nei due paragrafi che precedono, di dover interdire l'accesso alla terrazza del Bastione quale misura finalizzata sia al contenimento dei contagi da COVID19 che alla salvaguardia dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza e, pertanto, tale misura si configura quale provvedimento a tutela della salute pubblica la cui competenza è posta in capo al Sindaco quale autorità di sanità locale ai sensi dell'art. 32 della legge 833/1978 e ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs 267/2000 e quale provvedimento a tutela della sicurezza urbana e della pubblica incolumità, adottato quale Ufficiale di Governo, ai sensi dell'art 54 del D. Lgs. 267/2000;

dato atto che il divieto di introduzione detenzione e deposito di contenitori in vetro e metallo in quelle aree della città che possono diventare luogo di assembramento come pure, il divieto di vendita di bevande alcoliche e non alcoliche in contenitori di vetro e lattine, può essere disposto dal Sindaco ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 267/2000 nella sua veste di Ufficiale di Governo in quanto la misura è finalizzata alla tutela della sicurezza urbana e alla salvaguardia della pubblica incolumità;

ravvisata, altresì, l'opportunità di introdurre, su tutto il territorio urbano, il divieto di detenere, cedere a qualsiasi titolo petardi, botti, razzi e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplosivi e bombolette contenenti sostanze urticanti;

verificato che le misure restrittive sopra descritte debbano essere applicate come segue:

1. in qualunque zona del territorio cittadino:
 - a) Il divieto di assembramento;
 - b) il divieto di detenere, cedere a qualsiasi titolo petardi, botti, razzi e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplosivi e di bombolette contenenti sostanze urticanti;
 - c) l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie precisando che non hanno l'obbligo di indossare i suddetti dispositivi:
 - 1) i minori di età inferiore ai sei anni;
 - 2) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi;
 - 3) le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo;
2. Dalle ore 20.30 del giorno 31 dicembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 1 gennaio 2022 nell'area urbana compresa fra: Via Roma; Viale Trieste fino all'incrocio con la Via Pola; Via Pola; Corso Vittorio Emanuele II; Viale Merello; Viale San Vincenzo; Via La Vega; Via Romagna; Via Bacareda; Via Sonnino;
 - a) il divieto di introdurre, detenere, depositare al suolo contenitori di vetro o metallo;
 - b) il divieto di vendita per asporto o cessione a qualsiasi titolo di bevande in contenitori di vetro o metallo, da parte di esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, anche erogate da distributori automatici;
 - c) in detta area è fatto obbligo agli esercenti di custodire i contenitori di vetro e metallo vuoti, evitandone l'esibizione e la facilità di asporto.
3. L'interdizione della terrazza del Bastione di Saint Remy dalle ore 19:00 del 31/12/2021 alle ore 06:00 del 01/01/2022;

restano ferme le consolidate disposizioni tese a garantire il distanziamento interpersonale e quelle previste per i casi in cui non sia possibile garantire tale distanziamento.

Visti:

- Decreto-legge 24 dicembre 2021 n. 221
- Decreto-legge 26 novembre 2021 n. 127
- Due DPCM 12 ottobre 2021
- Decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127
- Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73
- Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52
- Delibera del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2021
- Decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44
- Decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41
- Dpcm 2 marzo 2021

- Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105
- Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2
- Delibera del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2021
- Decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172
- Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
- Decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125
- Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104
- Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020
- Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
- Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33
- Decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30
- Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19
- Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020
- Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020

Ritenuto pertanto che debbano essere poste in essere tutte le iniziative atte a scongiurare il rischio di una nuova ondata di contagi e ad eliminare gravi pericoli che possono minacciare l'incolumità pubblica e privata;

Vista la Circolare della Prefettura di Cagliari – Area I Ordine e Sicurezza Pubblica e tutela delle legalità territoriale Prot. 0098033 del 17/12/2021 che dispone misure di vigilanza a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica durante le festività natalizie e di fine anno 2021/2022;

Visto gli artt. 50 e 54 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

ORDINA

1. in qualunque zona del territorio cittadino:
 - a) Il divieto di assembramento;
 - b) il divieto di detenere, cedere a qualsiasi titolo petardi, botti, razzi e in genere artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti e bombolette contenenti sostanze urticanti;
 - c) l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie precisando che non hanno l'obbligo di indossare i suddetti dispositivi:
 - 1) i minori di età inferiore ai sei anni;
 - 2) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei dispositivi;
 - 3) le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter far uso del dispositivo;
 - 4) restano ferme le consolidate disposizioni tese a garantire il distanziamento interpersonale e quelle previste per i casi in cui non sia possibile garantire tale distanziamento.
2. Dalle ore 20.30 del giorno 31 dicembre 2021 alle ore 06.00 del giorno 1 gennaio 2022 nell'area urbana compresa fra: Via Roma; Viale Trieste fino all'incrocio con la Via Pola; Via Pola; Corso Vittorio Emanuele II; Viale Merello; Viale San Vincenzo; Via La Vega; Via Romagna; Via Bacaredda; Via Sonnino;
 - a) il divieto di introdurre, detenere, depositare al suolo contenitori di vetro o metallo;
 - b) il divieto di vendita per asporto o cessione a qualsiasi titolo di bevande in contenitori di vetro o metallo, da parte di esercizi pubblici, degli esercizi in sede fissa, dei titolari di autorizzazione per il commercio su area pubblica, anche erogate da distributori automatici;
 - c) in detta area è fatto obbligo agli esercenti di custodire i contenitori di vetro e metallo vuoti, evitandone l'esibizione e la facilità di asporto.
3. L'interdizione della terrazza del Bastione di Saint Remy dalle ore 19:00 del 31/12/2021 alle ore 06:00 del 01/01/2022;

AWERTE

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, al punto 1, lettera b), e al punto 2,

lettere a) , b) e c) fatte salve le ulteriori responsabilità amministrative e penali, è punita con la sanzione amministrativa da 25,00 a euro 500,00 ai sensi dell'art 7 bis del D. Lgs 267/2000, oltre al ritiro immediato e al sequestro amministrativo ai sensi dell'art 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa L. 689/81 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta, di una somma pari a euro 50,00.

L'inosservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza al punto 1, lettera a) e lettera c) e al punto 3, ai sensi della Legge 22 maggio 2000 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 1000,00 nonché, ove ne ricorrano i presupposti, le ulteriori sanzioni previste dalla vigente normativa.

DEMANDA

Agli uffici competenti la massima diffusione del presente provvedimento a mezzo comunicato stampa e utilizzando ogni altro strumento idoneo;

DISPONE

La trasmissione del presente provvedimento al Comando del Corpo di Polizia Municipale di Cagliari e alla Prefettura, ai fini della predisposizione degli strumenti necessari all'attuazione della presente ordinanza e del coordinamento con le Forze di Polizia della Stato.

INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro trenta giorni, ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo regionale della Sardegna, entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Cagliari, 30/12/2021

Il Sindaco

Paolo Truzzu